




# PROVINCIA DI MANTOVA



**ATTO DIRIGENZIALE**  
**n° PD/743 01/04/2015**

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA'  
PORTUALE

INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

**OGGETTO:**

Ditta PO ENERGIA S.r.l. Società Agricola di Verona. e impianto in Via Mazzaloe 78 - San Benedetto Po. Autorizzazione operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) nel territorio provinciale di RSNP/ digestato dall'impianto autorizzato con la Determinazione n.182 - 2007 del 05/02/07 e s.m.i., relativa a costruzione ed esercizio di impianto FER. D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art. 208 del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i. - art.9 del D.L.vo 99/92 e s.m.i.

Attesto, ai sensi dell' art. 20 D.Lgs. 07/08/2005 n. 82, che la soprastante copia analogica di documento informatico sottoscritto con firma digitale da ARCH. GIANCARLO LEONI composta di n. 2 pagine, conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale conservato presso la Provincia di Mantova.

Il Funzionario Justelle Gabrielle



PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRITTO/A Cristina Casarini FUNZIONARIO DEL SERVIZIO INQUINAMENTO DEL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE IN DATA 01/04/15 ALLE ORE 11,35 PROVEDE A NOTIFICARE NELLE MANI DEL SIG. LINDA FERRARI, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO, N. COPIA CONFORME DELL' ATTO DIRIGENZIALE N. PA/743 DELL' 01/04/2015

IL RICEVENTE

Del Dr



IL FUNZIONARIO

Justelle Gabrielle



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE,  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE**

**DECISIONE**

La Ditta PO ENERGIA S.r.l. con sede legale a Verona in Via E. Fermi n.2 e impianto in comune di San Benedetto Po (MN) in Via Mazzaloe n.78, è autorizzata allo svolgimento delle operazioni di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi - digestato, con le prescrizioni specificate nel presente provvedimento, nella parte autorizzativa.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi - digestato.

**PRECISAZIONI**

L'impianto di cui si tratta è stato autorizzato:

- con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.182 - 2007 del 05/02/07, rilasciata alla Ditta AZIENDA AGRICOLA GROSSI S.S. con sede legale a San Benedetto Po (MN) in Via Mazzaloe n.78, alla costruzione e all'esercizio per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (materie prime e rifiuti speciali non pericolosi);
- con Atto Dirigenziale n.21/131 del 14/06/2012, la Determinazione di cui sopra è stata volturata alla Ditta PIANETA TERRA S.r.l. con sede legale a Mantova in Via I. Alpi n.4;
- con Atto del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.PD/1317 del 29/07/13 la titolarità dell'impianto è stata volturata alla Ditta PO ENERGIA S.r.l. Società Agricola con sede legale a Verona in Via E. Fermi n.2;
- con Atto Dirigenziale n.45/64 del 11/05/12, ai sensi della L.R.52/82, art.7, alle opere per linee ed impianti elettrici per la connessione alla rete alla Ditta Biogas Impianti s.r.l. di Verona, il cui legale rappresentante è il sig. Bolcato Enzo, Presidente Consiglio di Amministrazione della Ditta PO ENERGIA S.r.l.;
- con Atto Dirigenziale PD/2063 del 13/12/2013, sono state autorizzate modifiche in corso d'opera, compreso la sostituzione dei 3 motori precedentemente autorizzati con n.1 motore con modifica della potenza da 3.197 kWt a 2.462 kWt;
- \* con Atto Dirigenziale n .PD/1288 del 29/07/2014 sono state autorizzate modifiche non sostanziali all'impianto, dopo aver regolarmente espletato la preventiva procedure di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi della D.G.R. 11317/2010, comprensiva anche dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'art.208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. per le operazioni di messa in riserva (R13), recupero di materia (R3/R12), recupero energetico (R1) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi; in tale atto vengono inoltre indicate le quantità di digestato in uscita dalla sezione anaerobica pari a 63,62 t/g di cui dopo la separazione:
  - 19,09 t/g di frazione solida
  - 44,53 t/g di frazione liquida.
  - pari a 23.223 tonnellate/anno di digestato totale.



## CONTESTO DI RIFERIMENTO

La Regione Lombardia:

- con la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 ha dettagliato al punto 7.4.2 la produzione di energia elettrica mediante digestione anaerobica di effluenti zootecnici con aggiunta di biomasse anche parzialmente costituite da rifiuti, dettando finalità precauzionali e stabilendo condizioni di utilizzo del digestato ottenuto da tali processi, considerato esso stesso rifiuto;
- ha ritenuto che la disciplina dettata dalla D.G.R. 01 luglio 2014, n.2031 ed i suoi allegati, debba essere applicata anche alle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato, ottenuto da processi che hanno in ingresso i rifiuti, le quali si configurano come operazioni R10.

Il Sig. Bolcato Enzo in qualità di legale rappresentante della Ditta PO ENERGIA S.r.l. con sede legale in Verona, per l'impianto sito in San Benedetto Po, ha richiesto una modifica non sostanziale all'autorizzazione in oggetto, inserita nella piattaforma MUTA in data 19/11/14, pratica FER AU "FERA25934", relativa alle operazioni di spandimento del digestato prodotto presso l'impianto a beneficio dell'agricoltura, assunta in atti provinciali al prot.n.52654 del 20/11/14, comprensiva delle indicazioni puntuali delle superfici interessate agli spandimenti del digestato.

## ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento dott. Giampaolo Galeazzi con nota trasmessa via PEC prot.n.56199 del 12/12/14, ai sensi del D.L.vo 387/03 e s.m.i. e ai sensi del D.L.vo 99/92 e s.m.i., ha richiesto ai Comuni di San Benedetto Po, Magnacavallo, Quistello, Quingentole, Mantova, Ostiglia e Pegognaga interessati agli spandimenti, all'ARPA di Mantova e all'ASL di Mantova, di trasmettere entro 30 giorni, il parere di rispettiva competenza.

Il Comune di Pegognaga ha trasmesso tramite PEC, con nota in atti provinciali prot.n.58455 del 24/12/14 il parere favorevole con condizioni, recepite nell'Allegato A al presente atto.

Il Comune di Mantova ha trasmesso tramite PEC, con nota in atti provinciali prot.n.1620 del 16/01/15 il parere favorevole con condizioni, recepite nell'Allegato A al presente atto.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo, come emerge dal documento tecnico allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso denominato "Allegato A", riportante le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di digestato liquido e solido - rifiuto speciale non pericoloso - destinato all'utilizzo agronomico e i terreni interessati agli spandimenti.

La Ditta, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, a pena dell'impossibilità di effettuare gli spandimenti in agricoltura, sensi della D.G.R. n.7/19461 del 19/11/04 della Regione Lombardia, pubblicata sul B.U.R.L. in data 06/12/04 e succ.mod., dovrà presentare idonea garanzia finanziaria, utilizzando lo schema approvato dalla Regione Lombardia con la D.G.R. di cui sopra.

L'ammontare totale della fideiussione, a garanzia dell'operazione di recupero R10 oggetto del presente provvedimento, che la Ditta deve prestare a favore della Provincia è determinato in EURO 245.939,26 ed è relativo allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura di 23.223 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi - digestato nel territorio provinciale; la stessa dovrà essere prestata per un periodo corrispondente alla durata dell'autorizzazione di cui all'art.208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (10 anni), maggiorata di un



ulteriore anno.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo rispettando, per il procedimento di cui si tratta, il termine temporale previsto dalle norme di settore.

## RIFERIMENTO NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

### Richiamati:

- il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e s.m.i.;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;
- la l.r. 12 luglio 2007 n.12 e s.m.i.;
- la D.G.R. 18 aprile 2012, n.3298;
- la D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031;
- la D.G.R. 19/11/04, n. 19461 e s.m.i.
- la D.G.R. 25/11/09 n.10619 avente per oggetto "Definizione delle modalità, contenuti e tempistiche di compilazione dell'applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (ORSO) relativo alla raccolta dei dati di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia";
- il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente n.14335 del 27/03/15 di attribuzione dell'incarico al Dott. Giampaolo Galeazzi nella posizione organizzativa denominata "Inquinamento, Piano Rifiuti ed Energia";
- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento Dott. Giampaolo Galeazzi per le modifiche non sostanziali all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

## AUTORIZZA

la Ditta PO ENERGIA S.r.l. con sede legale a Verona in Via E. Fermi n.2 e impianto in comune di San Benedetto Po (MN) in Via Mazzaloe n.78, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.208 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., dell'art.9 del D.L.vo 99/92 e s.m.i. e del D.L.vo 387/03 e s.m.i., all'esercizio delle operazioni di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi – digestato proveniente dall'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, già autorizzato con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.182 – 2007 del 05/02/07 e succ. mod. ed integr., alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., l'autorizzazione ha la durata di dieci anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza.

Il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate.

L'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2., del d.lgs. 152/06 e s.m.i. può avvalersi dell'A.R.P.A.



La D.G.R. n.10619 del 25/11/09, inerente al sistema dell'applicativo ORSO, ai sensi dell'art.18 della L.R. 26/03 e s.m.i., stabilisce obblighi di compilazione dell'applicativo ORSO da parte delle Ditte che sono autorizzate alla gestione degli impianti di recupero e smaltimento e, in caso di inottemperanza, sono altresì previste sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art.54 comma 2, della L.R. n.26/03 e.m.i.

La ditta dovrà:

- ai sensi dell'art.188-ter del D.L.vo 152/06 e s.m.i. aderire al Sistema di Controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei tempi e con le modalità stabiliti dalla specifica normativa di settore;
- rispettare le eventuali condizioni e prescrizioni generali che la Regione potrà stabilire, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- trasmettere alla Regione Lombardia, la "Relazione annuale" riassuntiva sui quantitativi di rifiuti ritirati nonché sulle loro caratteristiche e sui quantitativi di fanghi utilizzati in agricoltura; tale Relazione, predisposta secondo i contenuti di cui all'art. 14 del D.L.vo 99/92, dovrà contenere anche le caratteristiche dei terreni e le superfici degli stessi suddivise per colture, secondo quanto previsto nel capitolo Relazione annuale dell'Allegato A, sopra citato.

L'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia è determinato in EURO 245.939,26 ed è relativo allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura di 23.223 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi - digestato nel territorio provinciale; la stessa, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e succ.mod.

La mancata presentazione della fidejussione di cui sopra, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla D.G.R. n.19461/04 e succ. mod., può comportare la revoca del provvedimento stesso, come previsto nella citata d.g.r.

L'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica al soggetto interessato, subordinatamente alla formale accettazione della fideiussione da parte della Provincia di Mantova.

Il presente atto viene pertanto notificato alla Ditta PO ENERGIA S.r.l. Società Agricola e trasmesso in copia ai Comuni di San Benedetto Po, Magnacavallo, Quistello, Quingentole, Mantova, Ostiglia e Pegognaga interessati agli spandimenti, all'A.R.P.A. di Mantova, alla A.S.L. della Provincia di Mantova, alla Società A.G.I.R.E., al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia di Milano, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, all'ENEL Distribuzione, all'Autorità di Bacino del Fiume Po, al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lombardia e al Ministero dello Sviluppo Economico - UNMIG di Bologna, alla Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, al Comando Militare Esercito Lombardia ed al Comando 3° Reparto Infrastrutture.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 01 aprile 2015

Il Dirigente del Settore  
Arch. Giancarlo Leoni





Ditta : PO ENERGIA S.r.l.  
 Sede legale : Verona - Via E. Fermi n.2  
 Ubicazione impianto : San Benedetto Po (MN) - Via Mazzaloe n.78.

### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

Con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.182 – 2007 del 05/02/07, rilasciata dalla Provincia di Mantova, è stata autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui si tratta.

Successivamente, con l'Atto Dirigenziale n. PD/1288 del 29/07/2014 sono state autorizzate modifiche non sostanziali all'impianto di cui si tratta, rilasciando anche l'autorizzazione prevista ai sensi dell'art.208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. per le operazioni di messa in riserva (R13), recupero di materia (R3/R12), recupero energetico (R1) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi.

Con tale atto la Ditta PO ENERGIA S.r.l. è autorizzata al ricevimento di rifiuti speciali non pericolosi individuati unicamente al codice CER 200108, precisando che tale rifiuto speciale non pericoloso, previsto nella D.G.R. n.3298 del 18/04/12 al punto 7.4.2, può essere utilizzato per la produzione di energia alle condizioni indicate nel D.M. 05/02/98, come modificato dal Decreto 5 aprile 2006, n.186, Allegato 2, Suballegato 1.

Di seguito si riportano sinteticamente le attività svolte presso l'impianto che origina il digestato oggetto di spandimento agronomico:

- messa in riserva (R13) 8.928 mc.;
- recupero di materia (R3/R12) 71,23 t/g;
- recupero di energia (R1) 15,75 t/g;
- smaltimento (D15) 32 mc.,

specificando che:

- per le operazioni R12/R3: la durata di un ciclo di digestione anaerobica completo è pari a 94 giorni, per un totale di 4 cicli anno massimi realizzabili; il prodotto tra il volume massimo lavorabile per ciclo (prevasca per conferimenti non palabili 447,45 m<sup>3</sup> + fermentatore 3.024,76 m<sup>3</sup> + post-fermentatore 3.024,76 m<sup>3</sup> = 6.500 m<sup>3</sup>) ed il numero massimo dei cicli realizzabili in un anno, rapportati al numero dei giorni in un anno, ha fornito il quantitativo massimo giornaliero dell'impianto (6.500 m<sup>3</sup> x 4 cicli anno/365 giorni) pari a 71,23 ton/giorno;
- per l'operazione R1: la massima potenzialità del gruppo di cogenerazione (pari a 547 Nm<sup>3</sup>/h x 24 h = 13.128 Nm<sup>3</sup>/g) equivalenti a 15,75 t/g (peso specifico assunto per il biogas pari a 1,2 Kg/m<sup>3</sup>);
- per l'operazione R13: i volumi delle aie per la messa in riserva dei rifiuti biodegradabili (pari a 440 m<sup>3</sup>), della vasca di stoccaggio del separato liquido (pari a 5.440 m<sup>3</sup>) e della platea di stoccaggio del separato solido (pari a 3.048 m<sup>3</sup>), per un totale di 8.928 m<sup>3</sup>;
- per l'operazione D15: i rifiuti decadenti dalle operazioni di presso - estrusione, separazione densimetrica e decantazione, depositati all'interno dei cassoni carrabili metallici (per quelli dall'operazione di presso estrusione: cassone metallico avente un volume di 18 m<sup>3</sup>; per quelli dall'operazione di separazione densimetrica: cassone metallico con volume pari a 7 m<sup>3</sup>; per quelli decadenti da operazione di sedimentazione /desabbiatura: cassone metallico avente un volume di 7 m<sup>3</sup>), per un volume complessivo di 32 m<sup>3</sup>.

Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti all'operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura R10 nel territorio provinciale è pari a 23.223 tonnellate/anno.



## 2. Impianto di messa in riserva

Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto già previsto nelle autorizzazioni rilasciate alla Ditta e citate nel presente atto e a quanto previsto dalla D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031, garantendo la possibilità di deposito (totale di messa in riserva in ingresso ed in uscita) di quantitativi di digestato pari ad almeno un terzo della potenzialità autorizzata per le operazioni R10 (capacità di contenimento per almeno 120 giorni), permettendo di fare fronte ai periodi di divieto di utilizzo.

Le aree interessate dalle movimentazioni interne, dalla messa in riserva, dalle attrezzature e dalle soste dei mezzi operanti a qualsiasi titolo con il digestato devono essere realizzate in modo da facilitare il contenimento e la ripresa di possibili sversamenti e percolamenti.

Il deposito non può avvenire lasciando il digestato/rifiuti sui mezzi di trasporto.

Il serbatoio/vasca per il digestato liquido:

- deve riportare una sigla di identificazione;
  - può contenere un quantitativo massimo di digestato non superiore al 90% della capacità geometrica dello stesso;
  - deve essere provvista di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento;
  - se dotato di tubazioni di troppo pieno, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento;
  - i bacini di contenimento devono avere volumetria utile pari ad almeno 1/3 della volumetria dei serbatoi serviti e comunque almeno pari al più capiente dei serbatoi.
- La movimentazione e la messa in riserva, da effettuarsi in condizioni di sicurezza, devono:
- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
  - evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
  - evitare rumori e molestie olfattive;
  - non produrre degrado ambientale né paesaggistico;
  - rispettare le norme igienico-sanitarie;
  - garantire l'incolumità e la sicurezza degli addetti all'impianto e della popolazione.

La gestione dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e informato della loro dannosità; durante le operazioni gli addetti dovranno indossare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.

La permanenza del digestato in stoccaggio deve essere tale da garantire comunque che non si inneschino nuovi processi (es. fermentazione) che vadano ad alterare la stabilità dello stesso o lo stato di igienizzazione, liberando sostanze maleodoranti o tali da renderlo comunque non più idoneo per l'utilizzo in agricoltura.

I digestati idonei all'utilizzo in agricoltura devono essere chiaramente identificati nell'impianto di trattamento dalla data di notifica/comunicazione della campagna di utilizzo. Nei periodi di vigenza dei termini delle operazioni comunicate dall'utilizzatore, i digestati nei settori di messa in riserva, devono essere conformi alle caratteristiche fissate per le operazioni R10 e devono presentare le proprietà agronomiche e rispettare i valori limite di cui alla Tabella 5.2 della D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031.

L'accertamento del rispetto dei valori di cui sopra può essere effettuato dall'organo di controllo direttamente in fase di spandimento o nelle aree di messa in riserva.

I campioni dei fanghi sono tenuti a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di sei mesi per la verifica del rispetto dei valori relativi ai "metalli pesanti" indicati nella Tabella 5.2 sopra citata.

## 3. Fasi e procedura del trattamento

Le operazioni di trattamento sono finalizzate al miglioramento delle caratteristiche dei digestati per il successivo utilizzo diretto in agricoltura.



I fanghi/digestato sono ammessi all'utilizzo in agricoltura se:

- a) sono stati sottoposti a trattamento;
- b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti oltre i limiti di Tab. 5.2 della D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031, e/o biodegradabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
- d) al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti dalle presenti linee guida;
- e) non siano pericolosi.

I fanghi/digestati non devono possedere caratteristiche di pericolosità, come indicate all'Allegato D – Introduzione - della parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Qualora i digestati non rispettino i limiti di tabella 5.2 della D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031, gli stessi non potranno essere destinati al recupero in agricoltura e pertanto devono avere destinazioni alternative.

Le operazioni di trattamento che possono essere applicate ai fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura sono descritte nell'APPENDICE 4 della D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031.

L'igienizzazione chimico-fisica è mirata ad abbassare la carica potenzialmente patogena e a ridurre la presenza di eventuali Salmonelle e Coliformi Fecali.

I digestati derivanti dall'impianto, dovranno essere destinati all'utilizzo in agricoltura con codice CER 190699 (cfr al paragrafo 5.7 della D.G.R. 2031/2014).

#### 4. Caratterizzazione

L'impianto deve effettuare le verifiche analitiche come stabilito dalla Tabella A2.1 dell'APPENDICE 2 della D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031.

Relativamente ai metodi di analisi di campionamenti dei fanghi/digestato e dei terreni la Ditta deve rispettare quanto previsto nell'APPENDICE 5 alla sopra citata D.G.R., con una frequenza per i fanghi/digestati idonei all'apporto su terreno, trimestrale e semestrale per il parametro diossine, come specificato alla lettera d) della citata APPENDICE 5.

Tutti i referti analitici relativi alle caratterizzazioni dei fanghi e dei terreni dovranno essere conservate presso la sede dell'impianto di cui si tratta ed esibite in caso di verifica da parte delle Autorità preposte al controllo.

#### 5. Trasporto

L'attività di trasporto del digestato dall'impianto autorizzato all'utilizzo in agricoltura deve essere svolta da soggetti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le previste categorie e classi (categoria 4 o categoria 2 bis) e agli obblighi di cui alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Non è da considerare trasporto la movimentazione interpodereale del digestato trattato attuata con i mezzi che devono effettuare l'utilizzo sui terreni, purché non siano usati accessi su strade pubbliche (comunali, provinciali o statali).

Il trasporto dei digestati è effettuato con mezzi idonei a evitare ogni dispersione durante il trasferimento e a garantire la massima sicurezza sotto il profilo igienico – sanitario.

In caso di trasporto di altri materiali o rifiuti, i mezzi devono essere bonificati al fine del successivo trasporto del digestato destinato all'agricoltura.

#### 6. Utilizzo agricolo

L'utilizzo in agricoltura è subordinato al rispetto delle condizioni e dei limiti individuati dalle norme Comunitarie e Nazionali, nonché da quanto riportato nelle "Linee guida Regionali" di cui alla D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031.

##### 6.1 PARAMETRI DA ANALIZZARE E VALORI LIMITE DEI METALLI NEI TERRENI







- sui terreni coltivati purché gli stessi non siano già oggetto di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento;
- sui terreni che non siano territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlato alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite fissato dalla Direttiva nitrati e dalla norma regionale di settore (170 kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 gN/ha/anno per le zone non vulnerabili).

L'individuazione dei comuni che superano i limiti di cui sopra verrà effettuata dalla Regione Lombardia con apposito provvedimento annuale della Direzione Generale Agricoltura emanato entro il mese di novembre di ogni anno, redatto sulla base dei dati di consistenza del bestiame allevato e delle coltivazioni praticate presenti sul SIARL (Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia) o altra equivalente banca dati regionale;

- e) l'impiego per uso agronomico dei rifiuti è autorizzato nelle zone di fatto destinate all'uso agricolo; non si considera come tale lo stato di terreno "set aside" nudo non rotazionale;
- f) deve essere evitato un eccessivo accumulo di fanghi/digestati in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sul luogo della campagna di spandimento), al fine di evitare episodi di molestie olfattive nell'ambiente circostante. I cumuli di fanghi/digestati devono essere sempre presidiati da personale in grado di fornire informazioni sulla presenza del materiale accumulato;
- g) i fanghi/digestati devono essere apportati al terreno seguendo le buone pratiche agricole con adeguata uniformità su tutte le aree interessate, evitando la mera stesura, localizzata su superficie contenuta, del carico oggetto della distribuzione;
- h) immediatamente dopo l'applicazione dei fanghi palabili/digestato solido è sempre effettuato l'interramento tramite aratura oppure, dove la coltura non permetta l'aratura, tramite discatura profonda e/o ripetuta. La lavorazione deve essere effettuata e completata entro il tramonto, evitando, al termine di questa, la presenza dei fanghi affioranti dal terreno e tantomeno in forma di cumuli o la loro mera distribuzione senza adeguato interramento;
- i) sulle colture a destinazione forestale produttiva, sussiste l'obbligo di lavorazione tramite discatura profonda e/o ripetuta del terreno per l'interramento dei fanghi/digestati;
- j) i fanghi/digestati liquidi (o comunque in fase liquida o pompabile) non possono essere applicati con la tecnica della irrigazione a pioggia, ma solo tramite iniezione profonda nei terreni;
- k) nel caso di colture erbacee, l'applicazione dei fanghi/digestati pompabili può avvenire solo prima della semina, con immissione diretta nel terreno. Non è comunque da considerare immissione diretta nel terreno la mera dispersione;
- l) i fanghi/digestati possono essere utilizzati quali componenti dei substrati artificiali di colture floricole su bancali, nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute degli operatori del settore in osservanza di quanto disposto al punto 6), art. 3 del d. lgs 99/92;
- m) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi l'applicazione dei fanghi/digestati è sospesa per evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivanti dagli stessi;
- n) nelle risaie lo spandimento deve cessare almeno 45 giorni prima dell'adacquamento;
- o) l'utilizzazione nelle colture foraggere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali), con lavorazione del terreno e interramento, può essere eseguito solo fino a 5 settimane precedenti la raccolta del prodotto o il pascolamento;
- p) i fanghi/digestati possono essere utilizzati nel rispetto del bilancio dell'azoto calcolato secondo quanto previsto nella parte C dell'allegato 3 della d.g.r. n.8/5868 del 21 novembre 2007 e s.m.i.;
- q) l'utilizzazione dei fanghi/digestati in agricoltura deve essere effettuata solamente in presenza di idonei piani di fertilizzazione che dimostrino il rispetto dei fabbisogni massimi delle colture e tenendo conto degli apporti di metalli pesanti nel terreno, in modo da



assicurare che i valori limite di cui alla Tabella 6.1 della D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031 non siano superati a seguito dell'utilizzo degli stessi.

L'apporto di fanghi/digestati nei terreni è subordinato all'analisi dei parametri ed al rispetto dei valori limite previsti per i fanghi così come indicato nella Tabella 5.2 della D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031.

L'accertamento analitico dei fanghi trattati idonei all'utilizzo in agricoltura (R10) deve essere eseguito secondo quanto stabilito in APPENDICE 5 alla D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031.

### 6.3 DIVIETI DI UTILIZZO

L'utilizzo dei fanghi/digestati in agricoltura è vietato:

a) per i fanghi/digestati che non presentano le proprietà agronomiche e non rispettano i valori limite di cui alla Tabella 5.2 della D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031;

b) su terreni:

1. non rispondenti alle caratteristiche di cui alla Tabella 6.1 della citata D.G.R.;
2. allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);
3. nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
4. nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto 3;
5. con acclività maggiore del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore a 30%;
6. con pH minore di 5. Il dato analitico è quello della prova effettuata sul campione rappresentativo di una data area secondo le indicazioni dell'APPENDICE 5 della D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031;
7. con C.S.C. minore di 8 meq/100g il dato analitico è quello della prova effettuata sul campione rappresentativo di una data area secondo le indicazioni dell'APPENDICE 5 sopra citata;
8. destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
9. destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
10. quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
11. soggetti a vincolo idrogeologico;
12. ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
13. situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici;
14. destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque riservati ad uso pubblico;
15. interessati da boschi naturali;
16. situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;

- 
17. situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna (o fontanili) per una fascia a semicerchio con raggio pari a 500 m a monte;
  18. situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
  19. situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
  20. situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
  21. situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;
  22. situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
  23. situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);
  24. situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
  25. interessati da recuperi o ripristini di carattere ambientale non costituenti bonifiche agrarie, che abbiano determinato movimenti di terra con alterazione della stratigrafia del suolo (es. cave, bonifiche ambientali), per un periodo di almeno 10 anni dal termine dei lavori;
  26. quando sia accertata l'esistenza di un pericolo per la salute umana e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente. Tale condizione deve essere sussistente od imminente;
  27. destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
  28. territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170/kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili);

c) durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;

d) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia.

#### 6.4 CONDIZIONI DEI TERRENI

Per i terreni devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) la quantità massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura nel rispetto dei piani di fertilizzazione e del bilancio dell'azoto, deve essere pari:
  1. 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con C.S.C.  $\leq$  15 meq/100g e un pH  $<$  6, considerata l'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del maggior assorbimento da parte delle piante;
  2. 3,7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C.  $>$  15 meq/100g. e il pH maggiore di 5 e minore di 6 o con una C.S.C.  $\leq$  15 meq/100g e il compreso tra  $6 <$  pH  $<$  7,5;
  3. 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C.  $>$  15 meq/100 g e pH compreso tra  $6 <$  pH  $<$  7,5;
  4. 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH  $>$  7,5;



5. i fanghi biologici provenienti dall'industria agroalimentare ed individuati dai C.E.R. 020101 020301 020305 020403 020502 020603 possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le suddette quantità. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli indicati alla Tabella 5.2 (colonna fanghi idonei) della D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031;

b) qualora si rendano necessari più campioni/analisi per definire l'idoneità del singolo terreno (es. superficie > 5 ha), ai fini della caratterizzazione del terreno dovranno essere considerati i valori più cautelativi ricavati;

c) i terreni che, prima dello spandimento di fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nella Tabella 6.1 della D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031, anche per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere fanghi; tali limiti di concentrazione non devono inoltre essere superati a causa dell'utilizzo agronomico dei fanghi;

d) le analisi dei terreni devono essere effettuate secondo quanto stabilito in APPENDICE 5 della D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031 e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonché trasmesse alla Autorità Competente; i risultati analitici dovranno essere inoltre inseriti nello specifico applicativo web dell'Osservatorio Regionale Rifiuti – Sezione Regionale del Catasto (ARPA Lombardia);

e) i piani di fertilizzazione devono tenere conto degli apporti di metalli pesanti nel terreno, in modo da assicurare che i valori limite di cui alla Tabella 6.1 della D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031 non siano superati a seguito dell'utilizzo dei fanghi;

f) i medesimi terreni oggetto di utilizzo dei fanghi possono essere utilizzati per ciascuna annualità da un solo soggetto autorizzato.

## **7. Comunicazione nitrati e Piano di Utilizzazione Agronomica**

La valutazione agronomica dell'utilizzo dei fanghi/digestati deve essere fatta nel rispetto delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 8/5868/07 e s.m.i. che prevede, oltre certi limiti di utilizzazione di fertilizzanti azotati, la presentazione della "Comunicazione nitrati" (POA/s-PUA/s).

La valutazione deve inoltre considerare la superficie agricola utilizzata per la distribuzione degli stessi, le misure agroambientali e i vincoli sovraordinati.

La comunicazione nitrati, laddove prevista, deve considerare il quantitativo di elementi concimanti apportati, il periodo di applicazione e l'efficienza di utilizzo dei fanghi trattati.

Se, oltre ai fanghi/digestati, vengono distribuiti fertilizzanti di sintesi e/o organici, gli apporti di elementi fertilizzanti di questi ultimi vanno aggiunti ed entrambi ricompresi in un piano di fertilizzazione che tenga conto delle colture praticate ed essere riferito all'arco temporale della rotazione colturale aziendale.

Il soggetto autorizzato dovrà fornire all'azienda agricola le informazioni riguardanti gli apporti di elementi nutritivi derivanti dall'utilizzo dei fanghi/digestati.

Qualora l'impresa agricola risulti esonerata dalla presentazione della "Comunicazione nitrati", dovrà comunque predisporre idoneo piano di fertilizzazione.

## **8. Adempimenti amministrativi**

La Ditta è soggetta ai seguenti adempimenti amministrativi (i riferimenti all'applicativo web predisposto dall'Osservatorio Regionale Rifiuti – Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA Lombardia - in seguito "applicativo web ARPA" – sono validi dalla data di operatività dell'applicativo medesimo):

a) i terreni autorizzati per lo spandimento dei digestati sono ricompresi nell'ambito territoriale della Provincia di Mantova e sono quelli indicati nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione e riportati nella specifica tabella di cui al punto 12; gli stessi devono essere inseriti dalla Ditta nell'applicativo web ARPA;

b) le aree agricole di spandimento devono essere indicate in uno specifico piano di fertilizzazione che la Ditta deve acquisire e conservare presso le singole aziende interessate agli spandimenti;

c) la richiesta di utilizzo di nuovi terreni, completa della documentazione prevista dal D.lgs 99/92 e d.g.r. 10161/02, è inoltrata tramite PEC dalla Ditta alla Provincia competente e per conoscenza agli Enti Locali territorialmente competenti ed al Dipartimento ARPA ed integrata dalla Ditta stessa con la compilazione dello specifico applicativo web ARPA;

d) l'utilizzo di nuovi terreni ricompresi nell'ambito territoriale regionale è soggetto a specifico nulla osta all'esercizio dell'operazione R10 da parte della Provincia competente, laddove trattasi di soggetto già autorizzato dalla medesima Provincia o dalla Regione. Nel caso in cui l'autorità competente non si esprima nei termini previsti il nulla osta si intende rilasciato;

e) l'utilizzo di terreni in ambiti territoriali di Province diverse da quelle che hanno già autorizzato le operazioni è soggetto a specifiche autorizzazioni all'esercizio dell'operazione R10 rilasciate dalle Province territorialmente competenti;

f) per l'utilizzo dei fanghi/digestati in agricoltura, il soggetto autorizzato deve, con almeno 10 giorni di anticipo, effettuare le operazioni di notifica di cui all'Appendice 7 della D.G.R. 01 luglio 2014, n.2031, quali:

1) compilare lo specifico applicativo web ARPA con tutte le informazioni previste;

2) notificare l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi/digestato (campagna di spandimento) alla Provincia competente, con le modalità di cui all'art. 9 del D.lgs 99/92 integrate con le risultanze analitiche previste nella Tabella 5.2 della sopra citata D.G.R., indicando anche i giorni effettivi di spandimento, ovvero dare comunicazione tramite PEC dell'avvenuta compilazione dell'applicativo web ARPA alla Provincia competente, ai Comuni interessati ed al Dipartimento ARPA territorialmente competente;

3) dalla data di notifica/comunicazione della campagna di spandimento, i digestati stoccati pronti per l'utilizzo, devono presentare le proprietà agronomiche e rispettare i valori limite di cui alla Tabella 5.2 della D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031;

4) la Ditta deve dare comunicazione alla Provincia Competente e al Dipartimento ARPA competente, dell'avvio delle operazioni di spandimento, completa dell'indicazione del Comune e dell'Az. Agricola interessata, entro le ore 9.00 del giorno stesso;

g) la Ditta, entro 60 giorni dal termine della campagna di spandimento, dovrà aggiornare le informazioni relative al quantitativo di fanghi/digestati utilizzato e le relative superfici interessate attraverso la compilazione dell'applicativo web ARPA;

h) il soggetto autorizzato, inteso quale utilizzatore, dovrà assicurare la regolare tenuta dei registri di utilizzo dei terreni di cui all'art.15 del d.lgs. 99/92 compilandoli entro 60 giorni dal termine della campagna di spandimento;

i) la Ditta dovrà inoltre provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall'art.14 del d.lgs. 99/92 e dall'art.190 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero, a decorrere dalla relativa operatività, ottemperando agli obblighi relativi al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

j) la Ditta dovrà tempestivamente comunicare alla Provincia competente ed al Dipartimento ARPA ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto.

Inoltre, ai sensi dell'art.193 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., la scheda di accompagnamento di cui all'art.13 del D.L.vo 99/92, è sostituita dalla scheda SISTRI – Area movimentazione di cui al D.M.17/12/2009 e, in attesa della sua applicazione, dai formulari di identificazione, sempre ai sensi dell'art.193 di cui sopra; tale documentazione deve essere predisposta dal soggetto autorizzato all'operazione R10 che la deve controfirmare sul luogo di

spandimento prima dello stesso e tenuta presso il luogo delle operazioni fino alla loro conclusione nell'arco della giornata. Si precisa che le specifiche informazioni di cui all'All.IIIA del D.lgs. 99/92, non previste nel modello del formulario, devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.



### **9. Rendicontazione delle attività svolte**

Il digestato ottenuto da processi di digestione anaerobica che hanno in ingresso rifiuti è considerato rifiuto e come tale va gestito e, pertanto, il suo utilizzo in agricoltura è a tutti gli effetti una attività di gestione rifiuti.

Per quanto sopra la Ditta deve adempiere alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, prevista dall'art.190 del d.lgs. 152/06, e l'obbligo di comunicazione annuale dei rifiuti prodotti e/o gestiti in conformità all'art.189 del d.lgs. 152/06, nei tempi e modi ivi richiamati, fino all'entrata in vigore del sistema SISTRI.

I singoli movimenti di conferimento dei digestati devono comparire in un apposito Registro di Utilizzazione, da realizzarsi secondo lo schema previsto all'allegato III B al d.lgs. 99/92, con pagine numerate progressivamente e timbrate dalla Provincia, o secondo quanto stabilito dal SISTRI.

Devono essere riportati i dati relativi a:

- a) i risultati delle analisi dei terreni (possono essere allegate le analisi, purché riportino riferimento ai terreni oggetto delle registrazioni);
- b) i quantitativi di fanghi ricevuti;
- c) la relativa composizione e caratteristiche (possono essere allegate le analisi, purché corrispondenti alle schede di accompagnamento registrate);
- d) il tipo di trattamento subito (possono essere allegate le schede di accompagnamento registrate);
- e) il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore (il produttore, se diverso dal depuratore d'origine, è l'impianto di trattamento se effettua miscele);
- f) i quantitativi di digestato utilizzati;
- g) le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento.

Per la compilazione del Registro di utilizzazione devono essere osservate le seguenti indicazioni:

- h) un registro per ogni azienda agricola che ha in disponibilità i terreni interessati dai movimenti da riportare nel registro;
- i) l'intestazione deve comprendere anche il riferimento al soggetto autorizzato (denominazione);
- j) lo schema di cui al D.lgs 99/1992 deve intendersi come formato da due tabelle, di cui la seconda ("movimenti") produce più righe per ogni rigo della prima ("terreni");
- k) la tabella "terreni" è compilata per ogni campagna ed annualità per i terreni effettivamente utilizzati (dati catastali e superficie utilizzata, coltivazione prevista, totale annuale, data finale della campagna, resa della coltura in kg/ha);
- l) la tabella "movimenti" è compilata per ogni singolo carico apportato al terreno (riferimenti della scheda di accompagnamento e relativa quantità, trasportatore, data e quantità distribuita); l'indicazione dell'impianto di provenienza non è necessaria, atteso che deve coincidere con quello del soggetto autorizzato);
- m) al registro devono essere allegate le analisi dei terreni.

La compilazione del registro di utilizzazione è effettuata entro 30 giorni dalla conclusione della campagna di spandimento fanghi, ovvero, per i dati annuali, entro la fine anno.

### **10. Relazione annuale**

Come previsto dalla D.G.R. n.3298 del 18/04/12, al fine di rendere tracciabili le quantità annue di digestato prodotte dall'impianto e le quantità annue di digestato impiegate in



agricoltura, la Ditta deve comunicare semestralmente, entro il 28 febbraio settembre di ogni anno, agli uffici competenti di Regione Lombardia e della Provincia di Mantova l'elenco dei soggetti a cui fornisce il digestato e le quantità fornite. Inoltre, come previsto dalla D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031, entro il 28 febbraio di ogni anno la Ditta deve trasmettere alla Regione Lombardia la "Relazione annuale" riassuntiva sui quantitativi di rifiuti ritirati nonché sulle loro caratteristiche e sui quantitativi di digestato utilizzato in agricoltura e le specifiche caratteristiche suddivise per colture. Tale relazione contiene quanto previsto all'art. 14 del d.lgs. 99/92 e sostituisce a tutti gli effetti l'obbligo previsto al comma 2 dell'articolo stesso. Nella relazione dovranno essere inoltre indicate le caratteristiche dei terreni e le superfici degli stessi suddivise per colture. L'ottemperanza all'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. 99/92 è assolto altresì attraverso la puntuale e completa compilazione dell'applicativo web ARPA.

### 11. Applicativo WEB OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI - Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (ARPA LOMBARDIA)

Il soggetto autorizzato deve inoltrare alla Provincia competente, all'ARPA e ai Comuni interessati una comunicazione (notifica), almeno 10 giorni prima dell'effettuazione di ogni "campagna di utilizzo", contenente le informazioni inerenti alla campagna stessa (date previste per l'utilizzazione dei fanghi, identificazione e analisi dei terreni, colture in atto e previste, disponibilità dei terreni e consenso all'utilizzo dei fanghi, impianto di provenienza dei fanghi, CER, quantitativo e analisi dei fanghi e verifica dell'idoneità dei terreni), in conformità con quanto stabilito nell'APPENDICE 7 della D.G.R. 1 luglio 2014, n.2031.

Le informazioni per ottemperare all'obbligo sono trasmesse tramite l'applicativo web ARPA collegato al sistema informatico per la raccolta e gestione dei dati sui rifiuti urbani (ORSO), dedicato all'utilizzo dei fanghi in agricoltura.

Il soggetto autorizzato effettua la comunicazione compilando le aree dell'applicativo web ARPA.

L'applicativo segnala automaticamente il superamento di limiti, la scadenza della validità delle analisi, l'incompatibilità tra le analisi dei terreni e le caratteristiche quali - quantitative dei fanghi/digestati che si intendono utilizzare.

Considerato pertanto che l'applicativo web ARPA è predisposto per contenere le informazioni previste al comma 3 dell'art. 9 del D.lgs 99/92, gli obblighi della notifica sono assolti seguendo la procedura indicata.

Mediante l'utilizzo dell'applicativo web ARPA sono altresì assolti gli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.lgs. 99/92.

Fino all'entrata in vigore dell'applicativo web ARPA, ogni comunicazione e notifica deve essere effettuata esclusivamente tramite PEC.

### 12. Elenco terreni in Provincia di Mantova

COMUNE	AZ.AGRICOLA	Foglio	Mappale	SUPERFICIE HA.a.ca
Magnacavallo	SOC. AGRICOLA ARRIGONA NUOVA S.A.S. DI BENEDETTO	1	2	8.28.20
		1	8	0.35.10
		1	47	1.56.70
		1	54	2.44.00
		2	3	0.16.90
		2	8	0.16.40
		2	9	0.15.00
		2	10	0.31.90
		2	11	0.26.20
		2	15	0.69.20






	SORDI	2	16	5.04.20
		2	17	1.21.90
		2	18	0.05.10
		2	19	0.27.20
		2	20	3.13.80
		2	21	1.42.60
		2	67	4.17.10
		2	68	2.93.30
		2	69	0.33.10
		2	72	0.01.10
		2	73	2.75.80
		14	82	1.97.80
		14	83	1.57.60
		14	84	0.54.20
		14	85	0.31.20
		14	88	0.12.80
		14	89	0.04.90
		14	90	0.41.60
		14	220	1.55.60
		14	221	0.53.60
		14	222	0.53.60
		14	223	0.30.60

COMUNE	AZ.AGRICOLA	Foglio	Mappale	SUPERFICIE HA.a.ca
San Benedetto Po	AZIENDA AGRICOLA CARLETTI MAURO	10	177	0.46.90
		10	210	0.37.10
		10	211	0.34.41
		10	212	0.38.16
		10	213	3.30.00
		10	219	2.20.00
		10	224	0.30.69
		10	330	0.20.20
		10	385	0.22.00
		10	428	0.12.35
		10	455	0.70.00
		20	28	0.69.70
		20	35	5.32.00
		20	36	1.76.00
		20	62	0.38.00
		20	65	0.31.40
		20	77	0.33.00
		20	83	0.89.40
		20	85	0.86.10
		20	86	0.43.00

COMUNE	AZ.AGRICOLA	Foglio	Mappale	SUPERFICIE HA.a.ca
Quingentole	AZIENDA AGRICOLA TINTI PATRIZIA	3	69	0.91.00
		3	70	0.15.00
		3	71	0.50.00
		3	123	0.27.5
		22	8	1.32.00
		22	37	2.57.00
		22	38	1.24.00
		22	57	0.45.00



		22	58	4.16.00
		22	59	0.33.00
		22	60	1.77.00

COMUNE	AZ.AGRICOLA	Foglio	Mappale	SUPERFICIE HA.a.ca
Quistello	AZIENDA AGRICOLA TINTI PATRIZIA	3	15	1.37.00
		3	18	5.15.00
		3	51	0.45.00
		3	52	0.37.00
		3	88	3.16.00

COMUNE	AZ.AGRICOLA	Foglio	Mappale	SUPERFICIE HA.a.ca
Mantova	AZIENDA AGRICOLA FENILI NUOVI DI AGUZZI STEFANO & C. S.S.	86	03	0.07.00
		86	04	0.04.00
		86	07	0.65.00
		86	15	0.74.00
		86	22	1.22.00
		86	23	0.86.00
		86	24	1.47.00
		86	25	0.04.00
		86	28	0.25.00
		86	29	0.92.00
		86	30	1.08.00
		86	31	0.32.00
		86	32	0.31.00
		86	33	0.32.00
		86	34	0.25.00
		86	35	8.33.47
		86	48	0.53.00
		86	63/parte 1	7.75.00
		86	63/parte 2	
		86	65/parte 13	46.45.00
		86	65/parte 12	
		86	65/parte 11	
		86	65/parte 10	
		86	65/parte 9	
		86	65/parte 8	
		86	65/parte 7	
		86	65/parte 6	
		86	65/parte 5	
86	65/parte 4			
86	65/parte 3			
86	65/parte 2			
86	65/parte 1			

COMUNE	AZ.AGRICOLA	Foglio	Mappale	SUPERFICIE HA.a.ca
Quistello	SOCIETÀ COOPERATIVA LA LIBERTÀ	8	122	1.64.63
		8	123	0.42.37
		18	253	0.79.70
		18	320	0.63.70



COMUNE	AZ.AGRICOLA	Foglio	Mappale	SUPERFICIE HA.a.ca
San Benedetto Po	SOCIETÀ COOPERATIVA LA LIBERTÀ	2	59	1.67.00
		4	26	2.59.00
		4	27	2.75.00
		4	28	3.10.00
		4	29	6.35.00
		4	30	1.35.00
		4	31	0.56.00
		4	32	0.38.00
		4	35	3.85.00
		4	40	0.38.80
		15	4	2.53.00
		15	28	1.23.0
		15	29	0.56.00
		15	31	0.46.00
		15	32	0.21.00
		15	48	1.20.00
		15	51	0.36.00
		15	52	1.07.50
		15	53	0.95.00
		15	65	0.44.00
		15	182	0.70.00
		15	183	0.09.00
		27	28	0.24.70
		27	29/parte 2	10.67.00
		27	29/parte 1	
27	118	0.25.80		
27	129	0.02.00		
27	143	1.70.00		

COMUNE	AZ.AGRICOLA	Foglio	Mappale	SUPERFICIE HA.a.ca
Ostiglia	AZIENDA AGRICOLA LOSI MAURO E ASTRO	8	29	0.83.40
		8	43	0.53.18
		8	46	1.62.80
		8	49	0.39.40
		8	51	0.69.70
		8	52	1.68.02
		30	150	2.49.50
		40	160	2.98.39

COMUNE	AZ.AGRICOLA	Foglio	Mappale	SUPERFICIE HA.a.ca
San Benedetto Po	Azienda Agricola Lasagna Carlo e Roberto S.S.	59	192	6.34.00
		68	73	2.47.00
		68	77	0.08.00
		68	110	3.77.00
		68	111	0.87.00
		68	112	0.18.00
		69	37	4.39.00
		69	38	0.51.00

		69	39	0.15/00
		69	68	0.60/00
		69	79	1.23/00
		76	8	0.30/00
		76	9	0.03/00
		76	10	2.58/00
		76	11	1.78/00
		76	12	6.30/00
		76	73/parte1	5.72/00
		76	73/parte2	
		76	12/parte1	
		76	12/parte2	
		76	142	5.21/00
		76	144	0.73/00

COMUNE	AZ. AGRICOLA	Foglio	Mappale	SUPERFICIE HA.a.ca
Pegognaga	Azienda Agricola Lasagna Carlo e Roberto S.S.	15	119	2.28.00
		34	1/parte1	10.26.00
		34	1/parte2	

### 13. Piani

#### 13.1 PIANO DI EMERGENZA

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericoli di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti, sversamenti di materiali contaminati in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti e di abbattimento), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

#### 13.2 PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE

Il gestore dell'impianto di trattamento provvede a ripristinare l'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata, secondo le previsioni dello strumento urbanistico vigente e quanto definito in sede di autorizzazione.

Le modalità esecutive del ripristino e del recupero ambientale sono attuate previo nulla osta dell'Autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione dell'impianto di gestione rifiuti, fermi restando gli obblighi di cui alle vigenti norme in materia. L'Autorità competente verifica l'avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi per il successivo svincolo della garanzia fideiussoria prestata per la realizzazione ed esercizio dell'impianto secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 19461/04.



